***REGOLAMENTO***

***PER L’ACQUISIZIONE IN***

***ECONOMIA DI LAVORI***

***BENI E SERVIZI***

INDICE

ART. 1. – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 – MODALITA’ DI ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, BENI E SERVIZI

ART. 3 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

# ART. 4 – ACQUISIZIONI DI LAVORI, BENI E SERVIZI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA

ART. 5 - ACQUISIZIONE DI LAVORI PER COTTIMO FIDUCIARIO

ART. 6 – ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PER COTTIMO FIDUCIARIO E MODALITA’ DI AFFIDAMENTO

# ART. 7 – MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI IN ECONOMIA CON COTTIMO FIDUCIARIO

# ART. 8 – LAVORI D’URGENZA

# ART. 9 – LAVORI DI SOMMA URGENZA

# ART. 10 – DISPOSIZIONI SPECIALI PER I SERVIZI TECNICI

# ART. 11 – APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, PARITA’ DI TRATTAMENTO E ROTAZIONE

# ART. 12 – GARANZIE

# ART. 13– VERIFICA DELLA PRESTAZIONE

Art. 14 – SOMME A DISPOSIZIONE DEL PROGETTO

ART. 15– FORMA DEL CONTRATTO

# ART. 16 – RINVIO ED ENTRATA IN VIGORE

# ALLEGATO “A” CATEGORIE DI BENI E SERVIZI ACQUISIBILI IN ECONOMIA CON PROCEDURA NEGOZIATA DI COTTIMO FIDUCIARIO.

# ALLEGATO “B”CATEGORIE DI LAVORI PUBBLICI ACQUISIBILI IN ECONOMIA CON PROCEDURA NEGOZIATA DI COTTIMO FIDUCIARIO.

# ART. 1. – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori in attuazione di quanto disposto dagli artt. 125 e 204 del d.lgs 163/06 e s.m.i. *(“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17CE e 2004/18/CE”* - di seguito denominato “Codice”), nell’ambito dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all’articolo 97 della Costituzione e dei principi desumibili dal diritto comunitario comunque vigente nell’ordinamento.

Fino all’entrata in vigore del Regolamento di cui all’art. 5 del Codice si applicano, per le norme di attinenza e qualora non possa trovare applicazione il presente regolamento comunale, in quanto compatibile con le norme di legge e di regolamenti governativi vigenti:

* per l’affidamento in economia dei beni e dei servizi: Il D.P.R. 384/2001 - *“Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia”*
* per l’affidamento in economia dei lavori: il D.P.R. 554/1999 n. 554 – “Regolamento di attuazione della n.109/1994 e successive modificazioni”

L’acquisizione in economia di beni e servizi può essere effettuata previa verifica della presenza di convenzione stipulata ai sensi dell’art. 26 della Legge 488/1999 e successive modalità con CONSIP, nonché ai sensi della L.R. 11/2004 con INTERCENT-ER.

Nel caso di convenzioni attive, rispetto allo stesso oggetto dell’acquisto, va garantito che la prestazione ottenuta dal fornitore extra-convenzione sia più vantaggiosa in termini economici e/o più rispondente alle esigenze del Comune, rispetto a quella della convenzione.

Il presente Regolamento si applica anche agli incarichi fiduciari di tecnici, nei termini precisati al successivo articolo 11 , compatibilmente e nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia di conferimento degli stessi incarichi professionali esterni.

**ART. 2 – MODALITA’ DI ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, BENI E SERVIZI**

Le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori, possono essere effettuate:

* mediante amministrazione diretta – quando le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri (o appositamente acquistati e/o noleggiati) e con personale proprio, sotto la direzione del responsabile del procedimento;
* mediante cottimo fiduciario - avviando una “procedura negoziata”, con le modalità di cui agli artt. successivi, in cui le acquisizioni in economia di lavori, beni e servizi, avvengono mediante affidamento a terzi.

La procedura del cottimo fiduciario per l'acquisizione in economia di lavori di importo pari o superiore ad € 40.000, e di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 20.000,00, per esigenza di semplificazione, viene assimilata alla procedura negoziata della trattativa privata e viene con questo regolamento unitariamente disciplinata. In ogni caso, il rapporto contrattuale si instaura tra il Comune - che agisce tramite il responsabile gestionale competente - e l’imprenditore incaricato della prestazione.

Nessuna prestazione di beni, servizi o lavori può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina di cui al presente regolamento.

# ART. 3 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento per ogni singola acquisizione in economia, ex art. 125, comma 2, d.lgs 263/06 e s.m.i., è il Responsabile del settore competente, se non diversamente individuato dallo stesso nell’ambito dei dipendenti del proprio settore.

Il responsabile del settore competente deve presiedere le commissioni di gara dei procedimenti di acquisizione di cui è responsabile.

Nelle gare ufficiose esperite dall’Ufficio Associato Appalti, le Commissioni saranno presiedute dal Coordinatore dell’Ufficio stesso. Nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia il prezzo più basso, il responsabile del procedimento ovvero il coordinatore dell’Ufficio Associato Appalti potrà procedere all’aggiudicazione senza nominare un’apposita commissione di valutazione.

# ART. 4 – ACQUISIZIONI DI LAVORI, BENI E SERVIZI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA

Il Responsabile del settore competente predispone l’esecuzione degli interventi in amministrazione diretta - nell’ambito delle risorse assegnate con il PEG - nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento, qualora non ritenga necessario avvalersi dell’opera di alcun imprenditore.

In tal caso, egli organizza ed esegue l’intervento per mezzo di personale dipendente o di personale eventualmente assunto nell’ambito delle tipologie di assunzioni possibili.

Gli interventi che possono eseguirsi in amministrazione diretta sono quelli di cui agli ALLEGATI A e B e non possono comunque comportare una spesa complessiva superiore a 50.000,00 Euro, oneri fiscali esclusi, per ogni singola fattispecie di spesa

# ART. 5 - ACQUISIZIONE DI LAVORI PER COTTIMO FIDUCIARIO

Ai sensi dell’art. 125, comma 6 e dell’art. 198 del d.lgs 163/06 e s.m.i., i lavori eseguibili in economia sono individuati nell’ALLEGATO B, nell’ambito delle seguenti categorie generali e per importi non superiori a 200.000 euro:

1. manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l’esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli artt. 55, 121, 122 del d.lgs 163/06 e s.m.i.;
2. manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore ad € 100.000,00 ;
3. interventi non programmabili in materia di sicurezza;
4. lavori che non possono essere differiti, dopo l’infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
5. lavori necessari per la compilazione di progetti;
6. completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell’ appaltatore inadempiente, quando vi è la necessità e l'urgenza di completare i lavori;

I lavori pubblici concernenti i beni mobili e immobili e gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, sottoposti a disposizione di tutela di cui al d.lgs 42/03, nonché i lavori inerenti gli scavi archeologi, al fine di assicurare l’interesse pubblico alla conservazione e protezione di detti beni e in considerazione delle loro caratteristiche oggettive, possono essere eseguiti:

* in amministrazione diretta fino all’importo di € 300.000,00;
* per cottimo fiduciario fino all’importo di € 300.000,00.

# ART. 6 – ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PER COTTIMO FIDUCIARIO E MODALITA’ di AFFIDAMENTO

L’affidamento di beni e servizi in economia per cottimo, è consentito per tutte le forniture di beni e servizi indicate nell’allegato “A”, entro il limite generale di importo di € 211.000,00, oneri fiscali esclusi, per ogni singola fattispecie di spesa come previsto dal comma 9 dell’art 125 del Codice.

L’acquisizione in economia di beni e servizi tramite la procedura di cottimo fiduciario è altresì consentito nelle ulteriori ipotesi indicate dall’art.125 comma 10 del Codice.

L'affidamento dei servizi e l'acquisizione dei beni a cottimo fiduciario viene disposta con “determina” ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 184 del d.lgs 267/2000, nei limiti delle direttive contenute nel PEG. La determina è sottoscritta dal Responsabile d’area/settore/servizio competente.

L’affidamento per cottimo avviene mediante richiesta scritta di preventivi/offerte ad almeno 5 Operatori Economici, se sussistono in tal numero soggetti idonei, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e rotazione, redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito.

Per soggetti idonei, s’intendono quelli in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria prescritti per prestazioni di pari importo, affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.

Si prescinde dalla richiesta di più preventivi quando l'importo della spesa sia inferiore ad € 20.000,00, con esclusione dell'I.V.A.

La richiesta alle ditte dei preventivi, effettuata mediante lettera con raccomandata a ricevuta di ritorno, telegramma, fax, e-mail (solo se si adottano modalità idonee ad assicurare l’avvenuta consegna) o altra modalità che garantisca comunque l’avvenuta ricezione, deve contenere:

* l'oggetto della prestazione;
* le eventuali garanzie;
* le caratteristiche tecniche;
* la qualità e la modalità di esecuzione;
* i prezzi;
* le modalità di pagamento;
* le modalità di scelta del contraente;
* quant'altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'intervento.

L'esame e la scelta dei preventivi avviene secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o al prezzo più basso, in relazione a quanto previsto nella lettera d'invito.

Per servizi e forniture di importo pari o inferiore ad € 2.500,00, IVA esclusa il Responsabile del Procedimento può procedere direttamente all’acquisizione di preventivo, per mezzo di apposito buono d’ordine, che contenga i requisiti ed osservi le regole di cui all’art. 191 del d.lgs 267/00.

#

# ART. 7 – MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI IN ECONOMIA CON COTTIMO FIDUCIARIO

Possono essere eseguiti in economia, nel rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e delle categorie generali ed importi previsti dall’art. 125 del Codice, le tipologie di lavori indicate nell’ALLEGATO “B” che, in ogni caso, non possono superare € 50.000 per i lavori in “amministrazione diretta” ed € 200.000,00 per i “cottimi fiduciari”.

Le modalità, i limiti e le procedure per l’esecuzione dei lavori pubblici in economia, sono disciplinate e regolate, fino all’entrata in vigore del Regolamento di cui all’art.5 del D.Lgs 163/06, ed in quanto compatibili con lo stesso, dal D.P.R. 554/1999, nonché da tutte le altre disposizioni vigenti in materia contenute in leggi statali e regionali.

Qualora prescritto dal capitolato speciale, in rapporto alla tipologia dei LAVORI, ai contratti di cottimo fiduciario deve essere allegato il piano di sicurezza, che ne forma parte integrante e sostanziale.

Per tutti i lavori pubblici per cui si intende procedere con cottimo fiduciario, il responsabile del procedimento deve procedere con le stesse modalità indicate al precedente art. 6.

In conformità al comma 8 dell’art 125 del Codice, per i lavori in economia di importo inferiore ad € 40.000,00 , è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento

Per lavori di importo pari o inferiore a 2.500,00 € IVA esclusa il Responsabile del Procedimento può procedere, sulla base di acquisizione di preventivo, mediante emissione di buono d’ordine che contenga i requisiti ed osservi le regole di cui all’art. 191 del d.lgs 267/00.

#

# ART. 8 – LAVORI D’URGENZA

In tutti i casi in cui l’esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d’urgenza, questa deve risultare da apposito verbale redatto secondo quanto previsto dall’art.146 del DPR 554/99 in cui sono indicati i motivi dello stato d’urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.

Il verbale è compilato dal Responsabile del procedimento o da un tecnico incaricato. Al verbale stesso segue prontamente la redazione di un’apposita perizia estimativa, che, qualora non si possa attendere la redazione di un vero e proprio progetto, costituisce presupposto sufficiente per definire la spesa dei lavori da eseguirsi e permettere la relativa copertura finanziaria.

Il Responsabile del procedimento attiva con sollecitudine le procedure sopra descritte per la scelta del contraente: il verbale va allegato alla determina di affidamento della prestazione.

#

# ART. 9 – LAVORI DI SOMMA URGENZA

Qualora ricorrano circostanze di somma urgenza, nelle quali qualunque indugio possa comportare pericolo di danno a persone o cose e sia quindi richiesta l’immediata esecuzione di lavori e relative connesse forniture da parte di terzi, senza possibilità di adozione di altre misure cautelari comunque idonee ad evitare detta situazione di pericolo, il Responsabile del procedimento può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all’articolo precedente, l’immediata esecuzione dei lavori entro il limite di € 200.000,00 o comunque di quanto indispensabile per ripristinare condizioni di sicurezza e rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità, in deroga alle norme del presente regolamento. Dell’ordinazione dei lavori deve essere dato comunque immediato avviso al Sindaco.

L’esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile sopra indicato, convenendo preventivamente le lavorazioni da effettuare e, quando possibile, fissando il prezzo delle stesse.

Il Responsabile del procedimento compila entro dieci giorni dall’ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e redige determina contenente l’impegno di spesa a sanatoria entro i successivi 30 giorni, previa eventuale tempestiva variazione degli strumenti programmatici da approvarsi da parte dell’organo competente.

#

# ART. 10 – DISPOSIZIONI SPECIALI PER I SERVIZI TECNICI

Per servizi tecnici si intendono:

a) i servizi di architettura e ingegneria di cui all’allegato II A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori, al collaudo e alle prestazioni tecniche connesse di cui agli artt. 90 e 91 del Codice;

b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all’articolo 112, commi 1 e 5, del Codice;

c) le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all’articolo 10, comma 7, del Codice;

d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, la documentazione catastale, la topografia, il disegno a CAD, le verifiche e i calcoli specialistici, le prove e gli esami di laboratorio);

e) i servizi di urbanistica e paesaggistica;

f) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.

Ai sensi dell’articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice, i predetti servizi tecnici di importo inferiore a € 20.000,00 possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo, oppure con procedura negoziata con un unico soggetto, individuato dal responsabile di cui all’articolo 3.

I servizi tecnici di cui alle lettere a), b), c) e d), di importo pari o superiore a € 20.000,00 e inferiore a € 100.000,00 sono affidati, previa invito ad almeno cinque soggetti idonei, in base alle seguenti linee guida, determinate preventivamente:

* possesso di requisiti minimi necessari all’ammissione alla procedura, costituiti dal possesso di esperienze pregresse analoghe alla prestazione da affidare, in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità rispetto all’incarico da affidare, con possibilità di sorteggio dei cinque soggetti da invitare qualora per qualunque motivo il responsabile ritenga di estendere la possibilità di affidamento a più soggetti oppure abbia raccolto più di cinque richieste o manifestazioni di interesse dopo aver facoltativamente pubblicato un avviso esplorativo.
* uno o più d’uno dei seguenti elementi di valutazione, selezione o preferenza:
* condizioni favorevoli per il Comune desumibili dalla metodologia di svolgimento dell’incarico;
* ribasso sul prezzo posto a base delle procedura a titolo di corrispettivo o, in alternativa, ribasso sullo stesso prezzo, applicato a titolo di penale (riduzione del corrispettivo) applicabile ad una griglia di inadempimenti o inconvenienti che possono verificarsi nel corso dell’incarico, imputabili all’affidatario;
* qualità tecnica di eventuali proposte progettuali nell’ambito di limiti, condizioni e criteri, fissati dal responsabile nelle lettera di invito;
* tempi di espletamento delle prestazioni da affidare;
* conoscenza della materia oggetto dell’incarico effettuata sulla base di prova scritta, prova orale o test standardizzati;
* rapporti funzionali e coordinamento con le disponibilità delle risorse interne al Comune o ad altre risorse messe a disposizione dal Comune;

Il responsabile può determinare metodi e criteri alternativi a quelli innanzi indicati, purché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico per servizi tecnici, qualora:

* nel corso dei dodici mesi precedenti siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi per un importo complessivamente superiore a € 100.000,00 ;
* un incarico abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno al Comune, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili.

Fatte salve le forme di pubblicità eventualmente imposte per legge, gli incarichi affidati, sono resi noti, anche cumulativamente, entro il trentesimo giorno dopo l’affidamento, mediante affissione all’Albo pretorio.

I servizi di cui alle lettere a), b), c) e d), di importo pari o superiore a € 100.000 sono disciplinati dal comma 1 dell’art. 91 del Codice.

I servizi di cui alle lettere e) ed f):

di importo pari o superiore a € 20.000,00 e inferiore a € 211.000,00 sono disciplinati dall’articolo 125 del Codice;

di importo pari o superiore a 211.000,00 euro sono disciplinati dalla parte II, titolo I, del Codice.

Le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal contratto disciplinare di incarico o dall’atto di affidamento. Il corrispettivo può essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell’effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel contratto disciplinare di incarico o nell’atto di affidamento.

#

# ART. 11 – APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, PARITA’ DI TRATTAMENTO E ROTAZIONE

Il Comune, qualora non utilizzi le convenzioni di cui all’art.1 comma 3 e disponga di effettuare l’acquisizione di lavori, beni e servizi con la procedura del cottimo fiduciario, agisce nel rispetto dei fondamentali principi di trasparenza, parità di trattamento e rotazione a favore degli operatori economici presenti nel mercato.

Se opportuno e conveniente, il responsabile del procedimento potrà stabilire di formare e utilizzare appositi elenchi di operatori economici per categoria merceologica, ove iscrivere i soggetti che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei requisiti previsti per legge e per regolamento. Gli elenchi, qualora formati, sono continuamente aggiornati secondo le richieste pervenute.

Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti a post informazione mediante comunicazione all’Osservatorio e pubblicazione nell’albo pretorio del Comune, laddove prescritta dall’ordinamento, secondo le istruzioni diramate dall’Autorità di vigilanza.

#

# ART. 12 – GARANZIE

Per i contratti pari o superiori ad € 40.000,00 (lavori) e a € 20.000,00 (forniture e servizi), a garanzia degli impegni contrattuali l’esecutore del contratto è obbligato a costituire la cauzione definitiva di cui all’art. 113 del Codice.

 Le garanzie di cui all’art. 129 del Codice sono richieste per affidamenti di lavori pari o superiori ad € 40.000,00.

# ART. 13– VERIFICA DELLA PRESTAZIONE

L’acquisizione dei lavori, beni e servizi è soggetta a collaudo/certificato di regolare esecuzione (per i lavori, secondo l’importo previsto dalla normativa vigente) e ad attestazione di regolare fornitura (per l’acquisizione di beni e servizi), da parte del Responsabile del procedimento, entro 30 giorni dall’esecuzione della prestazione da parte del soggetto incaricato e prima di procedere alla fase successiva del pagamento.

In caso di prestazione eseguita non conformemente all’ordinazione, il Responsabile procederà ad instaurare apposito procedimento di contestazione nei confronti del fornitore e, valutate le sue eventuali contro-deduzioni, adotterà ogni provvedimento idoneo conseguente, ai sensi della normativa vigente in materia.

Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida: a tal fine sono applicabili gli articoli 239 e 240 del Codice.

# Art. 14 – SOMME A DISPOSIZIONE DEL PROGETTO

Qualora nei progetti di lavori pubblici regolarmente approvati e finanziati siano previste, nell’ambito delle somme a disposizione, prestazioni da effettuarsi mediante contratti in economia, a tali contratti, si applicano le norme del presente regolamento.

# ART. 15– FORMA DEL CONTRATTO

Per lavori, forniture e servizi di importo pari o superiore ad € 40.000,00, i contratti di cottimo si concludono per scrittura privata autenticata ovvero in forma pubblica amministrativa, e sono soggetti a registrazione nei termini di legge.

La stipula del contratto è subordinata all’acquisizione del DURC ex L. 266/02, del piano di valutazione dei rischi ex L. 626 e s.m.i., delle garanzie sopra richiamate, ed al rispetto della normativa vigente in materia di antimafia, nei termini di legge.

Per lavori, forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00 il contratto di cottimo si perfeziona con l’acquisizione agli atti della lettera d’offerta o preventivo, inviata al Comune, debitamente sottoscritta dall’offerente e, debitamente acquisita al Protocollo dell’Ente.

#

# ART. 16 – RINVIO ED ENTRATA IN VIGORE

Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto o incompatibili con il presente regolamento.

Le norme recate dal presente regolamento costituiscono disciplina speciale dell’esecuzione degli interventi in economia, in deroga anche alle vigenti disposizioni del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, applicabili solo laddove richiamate e per quanto compatibili.

Il presente regolamento entra in vigore in giorno stesso dell’esecutività della delibera di approvazione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alla normativa in materia.

ALLEGATO “A”

# CATEGORIE DI BENI E SERVIZI ACQUISIBILI IN ECONOMIA CON PROCEDURA NEGOZIATA DI COTTIMO FIDUCIARIO.

Le acquisizioni di beni e servizi in economia sono consentite entro i seguenti importi (oneri fiscali esclusi, per ogni singola fattispecie di spesa):

entro € 50.000 : in amministrazione diretta;

entro € 211.000 : con cottimo fiduciario.

Forniture di BENI in economia

1. arredi e attrezzature per i quali debba essere garantita l’omogeneità funzionale, estetica o di manutenzione, con arredi e attrezzature già esistenti;
2. libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
3. materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d’uso di attrezzature d’ufficio di qualsiasi genere;
4. materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
5. prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;
6. vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
7. farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento dei servizi urgenti o dei servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma;
8. beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;
9. beni necessari al funzionamento delle strutture relative all’istruzione, all’assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
10. combustibile per il riscaldamento di immobili;
11. fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
12. materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
13. attrezzature per il gioco e l’arredo dei parchi urbani, per l’arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi, i servizi culturali e sportivi, di giochi, arredo urbano e accessori per impianti sportivi;
14. sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali;
15. coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
16. acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;
17. opere d’arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge n. 717 del 1949;
18. forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi;
19. forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
20. forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione.
21. mobili e soprammobili, tende, brise-soleil, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio;
22. beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati;
23. veicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli;
24. apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati ecc.)
25. mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarrozzelle, pedane, segnaletica).
26. forniture accessorie e strumentali all’esecuzione di lavori e/o alla prestazione di servizi.

Fornitura di SERVIZI in economia

1. servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti (di cui all’allegato del Codice n. II.A, categoria 1, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633, 886;
2. servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l’acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale (di cui all’allegato II.A, categoria 2, numeri di riferimento CPC 712, 7512, 87304);
3. servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l’acquisto di biglietti, estranei al servizio postale (di cui all’allegato II.A, categoria 3, numero di riferimento CPC 73);
4. servizi di telecomunicazione (di cui all’allegato II.A, categoria 4, numero di riferimento CPC 752);
5. servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria (di cui all’allegato II.A, categoria 6, numeri di riferimento CPC 81, 82, 814, compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing);
6. servizi informatici e affini (di cui all’allegato II.A, categoria 7, numero di riferimento CPC 84, compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-governement, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software);
7. servizi di ricerca e sviluppo (di cui all’allegato II.A, categoria 8, numero di riferimento CPC 85, compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie);
8. servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili (di cui all’allegato II.A, categoria 9, numero di riferimento CPC 862, compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l’aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l’esclusione del servizio di revisione dei conti);
9. servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell’opinione pubblica (di cui all’allegato II.A, categoria 10, numero di riferimento CPC 864);
10. servizi di consulenza gestionale e affini (di cui all’allegato II.A, categoria 11, numeri di riferimento CPC 865 e 866, compresa la predisposizione lo studio di interventi in concessione mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico);
11. servizi pubblicitari (di cui all’allegato II.A, categoria 13, numero di riferimento CPC 871, compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l’acquisto dei relativi spazi);
12. servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari (di cui all’allegato II.A, categoria 14, numeri di riferimento 874 e da 82201 a 82206);
13. servizi di editoria e di stampa (di cui all’allegato II.A, categoria 15, numero di riferimento 88442, compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione);
14. eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi (di cui all’allegato II.A, categoria 16, numero di riferimento CPC 94, riconducibili in qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall’inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
15. servizi alberghieri (di cui all’allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633 e 886, compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;
16. servizi di ristorazione (di cui all’allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633 e 886, compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale);
17. servizi di controllo HACCP dei processi di preparazione e somministrazione pasti;
18. servizi relativi alla sicurezza (di cui all’allegato II.B, categoria 23, numero di riferimento CPC 873, compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni); servizi di reception per museo, attività espositive e culturali;
19. servizi relativi all’istruzione (di cui all’allegato II.B, categoria 24, numero di riferimento CPC 92, compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie);
20. servizi sanitari e sociali (di cui all’allegato II.B, categoria 25, numero di riferimento CPC 93, compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative);
21. servizi di lavanolo, fornitura , noleggio, lavatura e consegna biancheria;
22. servizi ricreativi, culturali e sportivi (di cui all’allegato II.B, categoria 26, numero di riferimento CPC 96, compresa la gestione di impianti e attrezzature, il catering, il service audio e video, l’organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche).
23. nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia;
24. locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;
25. servizi pubblici per l’erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;
26. commissione di traduzioni ed interpretariato;
27. organizzazioni di corsi di formazione ed aggiornamento degli Amministratori e del personale
28. servizi relativi ai contratti interinali del personale con ditte debitamente autorizzate;
29. servizi di onoranze funebri e quant’altro agli stessi strettamente connesso;
30. servizi di trasloco, facchinaggio e logistica in genere;
31. prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
32. servizi tecnici di cui all’articolo 10, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
33. servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non esserne differita l'esecuzione;
34. servizi accessori e strumentali all’esecuzione di lavori eseguiti in economia e/o alla fornitura di beni in economia
35. casi particolari anche per provviste o servizi non contemplati nel presente regolamento, purché se ne dimostri e se ne motivi adeguatamente la convenienza, nel rispetto della norma.

ALLEGATO “B”

# CATEGORIE DI LAVORI PUBBLICI ACQUISIBILI IN ECONOMIA CON PROCEDURA NEGOZIATA DI COTTIMO FIDUCIARIO.

Le acquisizioni di lavori pubblici in economia sono consentite entro i seguenti importi (oneri fiscali esclusi, per ogni singola fattispecie di spesa):

entro € 50.000 - in amministrazione diretta (art.4);

entro € 200.000 – con cottimo fiduciario (art.7).

1. prime opere per la difesa dalle inondazioni e per lo scolo delle acque di territori inondati
2. riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze per guasti causati da frane, piogge abbondanti, nevicate e gelate eccezionali, scoscendimenti, corrosione, straripamenti e rovina di manufatti, ecc.;
3. manutenzione delle strade, comprendente lo spargimento della ghiaia e del pietrisco, i rappezzi dei tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo delle cunette e dei condotti, le riparazioni ai manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione o l'installazione della segnaletica stradale, compresi gli interventi agli impianti semaforici, aiuole spartitraffico, collegamenti pedonali
4. lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze.
5. lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono a carico del locatario,
6. manutenzione delle fognature, degli impianti di sollevamento e trattamento e degli impianti idrici non compresi nella convenzione con Aziende od Enti gestori
7. manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione ed affini
8. manutenzione delle aree verdi pertinenziali di immobili in proprietà e/o gestione, dei giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco
9. manutenzione dei cimiteri
10. lavori da eseguirsi d'ufficio a carico degli appaltatori nei casi di inadempienza, rescissione o scioglimento del contratto od in dipendenza di deficienze o di danni constatati in sede di collaudo, nei limiti delle corrispondenti detrazioni effettuate a carico dell'appaltatore, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
11. lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi ed ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze del Sindaco e dei responsabili di settore;
12. lavori, provviste e servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione;
13. lavori necessari per la compilazione dei progetti;
14. interventi per la sicurezza sui luoghi di lavoro, protezione civile e salvaguardia della pubblica incolumità;
15. la provvista di materiali occorrenti per l'esecuzione e la realizzazione di opere di cui alle lettere precedenti.
16. lavori relativi a beni del patrimonio culturale, nei casi di somma urgenza nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità e alla tutela del bene